



11 aprile 2020

Proposte normative

per il sostegno economico agli enti locali e agli investimenti territoriali

Sommario

1

NORME FINANZIARIE E FISCALI	3
1. Tavolo di monitoraggio entrate proprie degli enti locali. Fondo di sostegno. Previsioni autorizzatorie	3
2. Anticipazioni di liquidità	4
3. Estensione dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione	6
4. Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione	7
5. Pagamento FSC e spettanze enti locali da Ministero dell'interno	8
6. Facoltà di posposizione termini tributi locali attraverso delibera dell'organo esecutivo	8
7. Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE	9
8. Estensione calcolo facilitato FCDE (art. 39-quater, dl 162/2019)	9
NORME SPECIFICHE SULLE CITTA' METROPOLITANE	9
9. Pagamento anticipato da parte dello Stato e delle Regioni delle spettanze 2020 e dei fondi per investimento	9
10. Sospensione del concorso 2020 alla manovra di finanza pubblica delle Città metropolitane e delle Province.....	10
11. Sospensione per il 2020 dei recuperi relativi agli anni 2019 e precedenti per contributi alla finanza pubblica delle Città metropolitane e delle Province	11
NORME SU CRISI FINANZIARIE	11
12. Rateizzazione del ripiano dei disavanzi degli enti locali.....	11
13. Accesso alla rinegoziazione dei mutui per gli enti in dissesto	12
14. Copertura debiti fuori bilancio e altre norme per sostegno agli enti locali in crisi finanziaria	12
15. Enti in riequilibrio (sospensione termini "dissesto guidato")	13

16. Sospensione degli aggravii sulle bollette elettriche degli enti locali in crisi finanziaria (“salvaguardia” ex dl n.73/2007).....	14
17. Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali.....	14
ALTRE NORME FISCALI	16
18. Correzioni alla legge 160/2019 (Riscossione diretta società in house e Maggiorazione ex-Tasi).....	16
19. Condizioni per l’adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091 l. 145/2018)	17
20. Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali.....	18
21. Differimento termini amministrativo-contabili, regolamenti TARI, bilancio consolidato, relazione di fine mandato e pubblicazioni di bilanci.....	19
22. Differimento dei termini per l’adozione di pagoPA.....	20
23. Esclusione fatture dal calcolo degli indicatori di ritardo dei pagamenti e di riduzione del debito pregresso.....	20
25. Modifiche articolo 48 Decreto Legge n. 18/2020 convertito in legge n.....	21
RISORSE E PROCEDURE PER GLI INVESTIMENTI LOCALI	22
1. Art. X - Commissari straordinari per opere di interesse locale	22
2. Art. Y. Anticipo dell’erogazione di contributi agli investimenti degli enti locali.....	24
3. Strumenti di rifinanziamento del “Bando periferie” e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria.....	26
APPALTI	27
1. Norme in materia di contratti pubblici e di accelerazione degli interventi infrastrutturali.....	27
2. Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50/2016 (appalti sotto soglia)	28
3. Proroga in materia di anticipazione del prezzo	28
4. Appalto integrato su progetto di fattibilità tecnico-economico	28

NORME FINANZIARIE E FISCALI

1. Tavolo di monitoraggio entrate proprie degli enti locali. Fondo di sostegno.

Previsioni autorizzatorie

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del Ministero dell'interno e dei rappresentanti dell'Anci e dell'UPI. Il tavolo di confronto esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle possibilità di sospensione delle rate di restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, da definirsi con il concorso della Cassa depositi e prestiti entro il 15 maggio 2020, nonché le misure utili ad alleggerire l'onere annuale connesso ai prestiti obbligazionari contratti dagli enti locali anche adottando iniziative analoghe a quelle attuate in applicazione dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. Il tavolo esamina altresì le perdite di gettito relative alle entrate locali, nonché le esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le connesse perdite subite da società locali partecipate.

2. Per assicurare efficacia ai primi interventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di cinque miliardi di euro. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. **Entro il 30 Aprile 2020 è autorizzata una prima anticipazione del Fondo con decreto del Ministro dell'Interno.**

3. Nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese degli enti locali per l'esercizio 2020, le previsioni deliberate o in corso di deliberazione non considerano gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica connessa al virus COVID-19, anche con riferimento agli effetti autorizzatori degli stanziamenti di bilancio, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dei provvedimenti di volta in volta emanati ai sensi del presente articolo e dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

Motivazione

Le norme proposte riguardano alcune misure di valutazione degli effetti della crisi da COVID-19 e di intervento conseguente al fine di assicurare la tenuta degli equilibri di bilancio. In particolare:

- *il **comma 1** istituisce un tavolo di confronto con il prioritario compito di definire le modalità di ampliamento delle sospensioni degli oneri da debito attivate nelle scorse settimane (mutui CDP e Banche), con riferimento alle restituzioni delle anticipazioni di liquidità ex dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, nonché ai prestiti obbligazionari in essere. Il tavolo ha inoltre il compito di dimensionare le prevedibili riduzioni dei gettiti fiscali e tariffari degli enti locali, compresi quelli delle società partecipate;*

- il **comma 2** istituisce un fondo di 5 miliardi di euro presso il Ministero dell'Interno, per sostenere i primi interventi derivanti dal lavoro del tavolo di confronto, attraverso assegnazioni da disporre mediante DPCM;
- il **comma 3** esplicita la validità, anche ai fini autorizzatori, delle previsioni formulate senza considerare gli effetti dell'emergenza, nelle more della loro più precisa determinazione. La norma, pur richiamando ovvi principi di prudenza contabile, è di particolare importanza al fine di non indurre contrazioni generalizzate e "anticipate" dei servizi erogati dagli enti locali, che avrebbero effetti di ulteriore aggravamento della crisi anche sotto il profilo macroeconomico.

2. Anticipazioni di liquidità

1. Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria per far fronte a proroghe, differimenti o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di contributi a sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo già determinato dalle leggi vigenti, pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti nei primi tre titoli del bilancio. Le anticipazioni attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020 sono assistite da un contributo statale in conto interessi rapportato ad una durata massima dell'anticipazione di quattro mesi e al tasso di interesse annuo dell'1,5%.

2. Agli stessi fini del comma precedente, gli enti locali possono altresì richiedere le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il limite complessivo per la richiesta di anticipazioni di cui al presente comma è ampliato a tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e la restituzione può essere anticipata in qualsiasi momento rispetto alla scadenza di cui al citato comma 556. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo statale di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dell'interno determina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di certificazione e di richiesta del contributo da parte degli enti locali interessati, da presentarsi esclusivamente in modalità telematica e a pena di decadenza entro il 1° dicembre 2020. Il contributo è erogato previo provvedimento della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 20 dicembre 2020. Lo Stato concorre altresì a garantire le delegazioni di pagamento a fronte delle anticipazioni di cui al presente articolo, nella misura dell'80 per cento.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad un massimo di 75 mln. di euro, si provvede mediante riduzione

Motivazione

La norma consente di ampliare il ricorso ad anticipazioni straordinarie di liquidità attraverso due canali:

- *la specificazione di una quota (3/12 delle entrate correnti) delle anticipazioni di tesoreria, orientata al supporto di liquidità derivante da posposizioni o perdite di gettito che si riscontrino nell'arco del 2020;*
- *la possibilità di acquisire, agli stessi fini e sempre nei limiti dei 3/12, liquidità ex co 556 della legge di bilancio 2020 di cui al comma 556 della legge di bilancio per il 2020;*

L'onere per interessi viene posto parzialmente a carico dello Stato, nella misura del tasso all'1,5% annuo, rapportato ad una durata massima dell'anticipazione pari a 4 mesi.

3. Estensione dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione

“1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020 è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio e, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo al 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

Motivazione

L'articolo 109 del dl 18, in corso di esame parlamentare dispone, per il solo esercizio finanziario 2020, deroghe all'utilizzo della sola quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, in particolare specificando espressamente che le spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica in corso possono connotarsi quali interventi di carattere non permanente, quindi finanziabili anche mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando in ogni caso le priorità da garantire anche con riferimento alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

*La norma qui proposta punta a superare il ristretto perimetro dell'art. 109 per quanto concerne l'effettivo impiego degli avanzi in una situazione di grave criticità per la finanza degli enti locali. Infatti, **al fine di rafforzare l'efficacia delle finalità perseguite** la proposta amplia le facoltà di utilizzo degli avanzi attraverso:*

- a. *l'esplicitazione della motivazione di contenere gli squilibri derivanti dalla prevedibile contrazione delle entrate proprie degli enti locali;*
- b. *l'estensione alla **quota destinata genericamente agli investimenti (co.1)** dell'utilizzo che l'art. 109 del dl 18/2020 consente solo per la quota libera dell'avanzo di amministrazione;*
- c. *l'autorizzazione anche per **gli enti in condizione di disavanzo** dell'utilizzo delle quote libere e destinate dell'avanzo (**comma 2**), nonché delle quote vincolate, limitatamente agli importi derivanti da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o da*

- precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno all'economia locale;*
- d. *in considerazione delle attuali esigenze, inoltre, con **l'ultimo periodo del comma 1** si consente l'uso degli avanzi liberi e destinati anche nel corso dell'esercizio provvisorio e, per una quota non superiore all'80 per cento, fin dal momento del deposito dello schema di rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo.*
 - e. *Il **comma 3**, infine, dispone l'estensione dell'utilizzo in deroga alle attuali norme ordinarie da proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, al pari delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia (già trattate dal citato art. 109, dl 18/2020).*

4. Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Motivazione

*La norma mira a consentire l'adesione ad operazioni di rinegoziazione e/o rimodulazione dei prestiti anche in **esercizio provvisorio**, anche tramite **la sola delibera di giunta** in luogo di quella consiliare, nonché nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio.*

L'operazione di rinegoziazione dei mutui decisa, anche su impulso dell'ANCI da Cassa depositi e prestiti, seguita dall'accordo tra ANCI, UPI e ABI per un analogo intervento delle banche, renderà necessario un percorso amministrativo di adesione da parte degli enti locali proprio nel corso del periodo di prolungamento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione (portato al 31 luglio dal dl 18 in corso di esame parlamentare).

Tale sovrapposizione temporale rischia di compromettere l'adesione di un elevato numero di enti alle prese con inevitabili difficoltà organizzative e gestionali. La norma proposta punta ad agevolare, in deroga alla normativa vigente ed in via del tutto eccezionale, l'assolvimento di alcuni passaggi amministrativi al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli enti alle citate operazioni di rinegoziazione/rimodulazione del proprio debito, che rappresentano una delle principali leve in grado di assicurare un'adeguata dotazione di risorse in previsione dell'abbattimento delle entrate derivanti da tributi e tariffe.

5. Pagamento FSC e spettanze enti locali da Ministero dell'interno

1. Per il 2020, il pagamento del saldo del fondo di solidarietà comunale viene effettuato dal ministero dell'Interno entro il 31 luglio 2020, in deroga a qualsiasi requisito che osti all'erogazione stessa a norma delle leggi vigenti, in misura non inferiore al 95% della spettanza. Entro la stessa data di cui al periodo precedente il ministero dell'Interno provvede ad erogare agli enti locali tutte le altre assegnazioni di risorse spettanti di cui è noto l'ammontare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le conseguenti modifiche alle dotazioni di cassa del ministero dell'Interno.

2. Le Regioni con propri atti adottano misure analoghe di erogazione anticipata, rispetto agli ordinari termini, di somme dovute a qualsiasi titolo agli enti locali dei rispettivi territori.

Motivazione

La norma proposta anticipa i tempi di pagamento del Fondo di solidarietà comunale e delle altre spettanze dovute agli enti locali, concorrendo così a contenere i rischi di carenza di liquidità delle amministrazioni locali, che si prospettano fin dal primo semestre dell'anno.

6. Facoltà di posposizione termini tributi locali attraverso delibera dell'organo esecutivo

2. Per l'anno 2020, gli enti locali possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con delibera dell'organo esecutivo, differire la scadenza di pagamento dei tributi di propria competenza gestionale, ivi compresa la quota di spettanza statale dell'IMU e le scadenze già rateizzate, comunque fissando i nuovi termini in data antecedente al 1° dicembre 2020. Sono fatte salve le delibere dell'organo esecutivo adottate a decorrere dall'8 marzo 2020, senza necessità di ratifica da parte dell'organo consiliare.

Motivazione

I differimenti delle scadenze di pagamento possono essere ordinariamente disposti dai Comuni con atto del Consiglio comunale (ex art. 52, d.lgs. 446/1997), qualora i regolamenti degli enti non abbiano disposto espressamente la delega alla Giunta. Tuttavia, a fronte dell'emergenza in corso, i tempi e le modalità di convocazione dei consigli non consentono di agire tempestivamente. La norma proposta permette pertanto l'intervento della Giunta anche in deroga alle norme legislative e regolamentari vigenti.

7. Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".

Motivazione

La proposta consente di liberare una parte dell'accantonamento al FCDE in deroga all'attuale normativa sulla quota di accantonamento minima, al fine di sostenere gli equilibri di bilancio negli anni 2020 e 2021.

8. Estensione calcolo facilitato FCDE (art. 39-quater, dl 162/2019)

1. All'articolo 39-*quater* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto in fine il seguente comma:

“3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario.”

Motivazione

La norma permette di usufruire delle condizioni facilitate di ripiano degli eventuali disavanzi risultanti a consuntivo dal calcolo del FCDE 2019, anche a quegli enti locali che abbiano adottato già nel 2018 il metodo ordinario di calcolo (di norma più gravoso) anziché il metodo semplificato consentito dai principi contabili fino a tale annualità. Si verificano diversi casi di necessità di ricalcolo di quote di FCDE in un primo momento sottovalutate, la cui emersione facilitata favorisce la compliance complessiva del sistema nei confronti delle regole dell'armonizzazione contabile.

NORME SPECIFICHE SULLE CITTA' METROPOLITANE

9. Pagamento anticipato da parte dello Stato e delle Regioni delle spettanze 2020 e dei fondi per investimento

1. In considerazione delle esigenze di contrasto agli effetti finanziari negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono fare ricorso alle anticipazioni dei fondi statali previsti dall'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e successive modifiche ed integrazioni ("Bando delle Periferie") e dall'articolo 1, comma 703, della legge 2014, n. 190, ("Fondo per lo Sviluppo e la Coesione"),

ricorrendo all'uso integrato delle risorse connesse ai Fondi Strutturali di Investimento Europei 2014-2020, alle risorse nazionali e regionali trasferite, in deroga alle norme e convenzioni previgenti previsti sul Bilancio 2020 per far fronte a proroghe, differimenti o minori entrate proprie, nelle more della determinazione di misure di sostegno degli equilibri finanziari, entro il limite complessivo degli stanziamenti esigibili sulla spesa prevista sul 2020 e di somme eventualmente già anticipate derivanti da esercizi precedenti e non ancora erogate.

2. Gli enti locali, per le stesse finalità di cui al comma 1, possono fare ricorso all'anticipazione di erogazione dei fondi regionali, in deroga alle norme e convenzioni previgenti, previsti sul Bilancio 2020, entro il limite complessivo degli stanziamenti esigibili sulla spesa prevista sul 2020, previa richiesta alle Regioni sulla base di accordi da stipulare.

3. Il ricorso alle anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 non modifica la destinazione vincolata delle assegnazioni di cui ai medesimi commi ed è attivato, su richiesta dell'Ente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 novembre 2020 e comprende le somme eventualmente già anticipate derivanti da esercizi precedenti e non ancora erogate.

Motivazione

La norma consente di ampliare il ricorso ad anticipazioni straordinarie di liquidità attraverso la possibilità di acquisire liquidità dallo Stato e dalle Regioni senza maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi riducendo le spese per interessi bancari, nonché mantenendo ferme le destinazioni ad interventi di investimento di ciascuna norma .

10. Sospensione del concorso 2020 alla manovra di finanza pubblica delle Città metropolitane e delle Province

1. Per l'anno 2020 per le città metropolitane (e le province) è sospeso il contributo alla manovra di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 sarà riattivato a partire dall'anno 2021, attraverso il versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di venti rate annuali di pari importo.

11. Sospensione per il 2020 dei recuperi relativi agli anni 2019 e precedenti per contributi alla finanza pubblica delle Città metropolitane e delle Province

1. Per l'anno 2020 per le città metropolitane e le province è sospeso in termini di cassa il recupero relativo ad esercizi precedenti delle somme rientranti nel "Fondo Sperimentale di riequilibrio", connesse alle riduzioni di risorse disposte dai seguenti provvedimenti:

a) all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) articolo 28, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le somme di cui al comma 1, sono recuperate a carico dei singoli Enti mediante versamento o trattenuta, a norma delle leggi vigenti, in venti rate annuali di importo costante a partire dall'annualità 2021.

NORME SU CRISI FINANZIARIE

12. Rateizzazione del ripiano dei disavanzi degli enti locali

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente locale può non applicare il disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186 del citato decreto legislativo nell'esercizio 2020 e, a decorrere dal 2021, può ripianarlo a decorrere dal 2021 in dieci quote annuali di pari importo.

Motivazione

La norma proposta intende garantire un importante ausilio agli enti locali che si trovano in una condizione di disavanzo, anche alla luce delle crescenti difficoltà finanziarie che vanno emergendo nell'attuale contesto di emergenza attraversata dal Paese. Peraltro, è doveroso ricordare che persiste nell'ordinamento vigente una grave carenza di strumenti e regole capaci di coniugare efficacia, responsabilità e sostenibilità nei percorsi di risanamento finanziario fin qui imposti al comparto degli enti locali. In attesa di prossime riforme che muovano in questa direzione, più volte richieste in questi anni dall'Anci, l'emendamento affronta le richiamate criticità con particolare preoccupazione per l'anno in corso, ma con una necessaria attenzione anche verso le medesime difficoltà che investiranno purtroppo i successivi esercizi finanziari.

13. Accesso alla rinegoziazione dei mutui per gli enti in dissesto

1. In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano visto ancora approvata l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con le modalità di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che non l'abbiano presentata essendo tuttavia nei termini di cui all'articolo 259 del medesimo decreto legislativo, possono comunque effettuare, nell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestiti con le banche, le istituzioni finanziarie e la Cassa depositi e prestiti, nonché aderire a proposte di revisione delle condizioni contrattuali da cui derivino condizioni più favorevoli per l'ente.

Motivazione

La norma, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mira ad agevolare l'accesso anche degli enti in dissesto finanziario a tutte le misure di alleggerimento degli oneri di rimborso prestiti che diverse istituzioni finanziarie stanno attivando in queste settimane (Cdp, banche, Istituto per il credito sportivo), anche per impulso dell'ANCI e del governo. La norma mira ad ampliare il più possibile il novero dei beneficiari, ricomprendendo sia gli enti in stato di dissesto finanziario che hanno deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ancorché che non ne abbiano ancora ottenuto l'approvazione, sia quelli che non l'abbiano ancora presentata, purché ancora nei termini di cui all'articolo 259 TUEL. Va opportunamente segnalato che la fase emergenziale sta rallentando anche i processi di validazione dei piani di rientro deliberati dagli enti, ed è pertanto probabile che l'esigenza di un sollecito intervento sulla riduzione degli oneri di rimborso prestiti possa essere vanificato da tali ritardi, determinando conseguenze ancor più gravose per enti in crisi finanziaria conclamata.

14. Copertura debiti fuori bilancio e altre norme per sostegno agli enti locali in crisi finanziaria

1. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono inserite le parole “, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al precedente comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”.

2. La restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è posticipata all'esercizio successivo a quello di scadenza degli attuali piani di restituzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo alla restituzione di somme eventualmente già versate.

Motivazione

*Il **comma 1** modifica la disposizione del TUEL riguardante la copertura dei debiti fuori bilancio ammettendo che essa possa essere articolata nell'arco temporale previsto dagli eventuali accordi di rateizzazione dei debiti concordati tra ente locale e il creditore. L'attuale disciplina dell'art. 194 TUEL costringe alla copertura integrale, sotto il profilo della competenza, nell'arco massimo di un triennio, anche a fronte di accordi di*

rateizzazione più lunghi, che caratterizzano di norma la regolazione di debiti verso altri enti pubblici.

Con il **comma 2** si differisce il pagamento delle anticipazioni di liquidità concesse ad enti in “predissesto” e ad enti già sciolti per fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata, alla fine dell’attuale periodo di rateizzazione, al fine di sostenere la liquidità di tali enti a fronte dell’emergenza in corso.

15. Enti in riequilibrio (sospensione termini “dissesto guidato”)

1. L’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell’articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

2 Dopo il comma 7-*ter*, articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

“7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.”

2. All’art 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il comma 850 è abrogato
- b) Il comma 889, ultimo periodo, è soppresso

Motivazione

Le gravose e ripetute restrizioni di finanza pubblica dell’ultimo decennio hanno inciso pesantemente sulla gestione dei piani di riequilibrio, spesso approvati in condizioni di contesto significativamente diverse da quelle poi riscontrate nel corso degli esercizi successivi. La norma proposta permette di assicurare la continuità gestionale degli enti in piano di riequilibrio che hanno riformulato il percorso di risanamento e sono al contempo oggetto di procedure di infrazione da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, che possono portare al dissesto “guidato” o allo scioglimento del Consiglio comunale sulla base di infrazioni registrate in precedenti versioni dei piani di rientro.

A tal fine sono sospesi i termini per l’attuazione del dissesto (co. 1), viene precisato che l’accertamento della “grave e reiterata violazione” nella gestione del piano di riequilibrio deve riferirsi al piano riformulato o rimodulato (comma 2) e sono abolite due norme della legge di bilancio per il 2018, che contrastano con le finalità sopra indicate.

16. Sospensione degli aggravati sulle bollette elettriche degli enti locali in crisi finanziaria (“salvaguardia” ex dl n.73/2007)

1. Al fine di non aggravare la crisi di liquidità degli enti locali, a fronte dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, a decorrere dal 15 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione dei sovrapprezzi a carico degli enti stessi per effetto del servizio di salvaguardia, in deroga alle previsioni di cui al decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e connessi provvedimenti di regolazione assunti dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ARERA e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, sono inoltre fissati i termini e le modalità attraverso i quali gli enti locali, che alla data del 15 marzo 2020 si trovavano in situazione di pregressa morosità, determinano con delibera dell'organo esecutivo un piano di rientro dal debito, da estinguersi a decorrere dal 2021 in un massimo di dieci rate semestrali di pari importo.

Motivazione

Gli enti in crisi finanziaria sono spesso morosi nel pagamento delle bollette elettriche e subiscono un ulteriore aggravamento della loro esposizione per effetto delle maggiorazioni applicate dalle aziende fornitrici quale “servizio di salvaguardia” riservato alle morosità. Al fine di interrompere questo circolo vizioso, la norma, oltre a sospendere per il 2020 l'applicabilità di tali maggiorazioni, individua un percorso di rientro rateizzato da determinarsi entro il 30 giugno 2020.

17. Misure urgenti per il potenziamento della funzionalità degli Enti locali

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale degli enti locali impegnato per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e, con riferimento al lavoro straordinario, alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.

2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, i Comuni, le Unioni e le Città Metropolitane possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

3. L'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra le spese correnti impegnabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono comprese anche le spese per le assunzioni di personale, purché già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

4. Per le finalità connesse alla corretta funzionalità della gestione amministrativa durante l'emergenza COVID-19, gli enti locali strutturalmente deficitari, nonché in stato di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto finanziario, possono procedere alle

assunzioni di cui hanno chiesto autorizzazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in assenza del pronunciamento della predetta Commissione.

5. Per gli enti locali, la data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 33 comma 2 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, è fissata al 1 gennaio 2021.

Motivazione

La situazione emergenziale conseguente al fenomeno epidemico COVID-19 sta determinando una condizione di sovraccarico operativo in tutte le amministrazioni comunali e degli altri enti locali, peraltro obbligati a ricorrere nel modo più ampio possibile a forme di lavoro agile.

Le leve organizzative per la gestione dell'emergenza risultano di fatto pregiudicate dalla disciplina definita dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa.

Inoltre, anche tenuto conto del rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, e in considerazione degli orientamenti applicativi restrittivi (da ultimo C.d.C., sez. Campania, del n. 28/2020), che introducono una limitazione con carattere di fatto sanzionatorio (divieto assunzionale) non prevista dall'ordinamento, è indispensabile ribadire il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art.164, comma 2, del TUEL, anche rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto. Si ritiene necessario intervenire attraverso interpretazione autentica.

La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, infatti, è prevista per la diversa ipotesi del mancato rispetto del termine (che può essere prorogato proprio in applicazione dell'art. 163, TUEL) per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché' di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 4, in relazione all'emergenza COVID 19 e per le finalità connesse alla funzionalità amministrativa degli enti, autorizza le assunzioni inviate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali anche nelle more dell'autorizzazione.

Il comma 5 rinvia al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 33 comma 2 del DL 34/2019 e ssmmii. Ciò al fine di consentire – a causa dell'emergenza COVID-19 – di gestire le assunzioni già programmate e avviate in base alle norme vigenti al tempo dell'approvazione.

ALTRE NORME FISCALI

18. Correzioni alla legge 160/2019 (Riscossione diretta società in house e Maggiorazione ex-Tasi)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 786, lettera c), sostituire le parole “numero 4)” con le seguenti parole: “numero 3)”. Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole “numeri 1), 2) e 3)” con le seguenti parole: “numeri 1), 2) e 4)”.
- b. al comma 755 sono abolite le parole “da adottare ai sensi del comma 779,” e le parole “dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento” sono sostituite da “nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento”.

Motivazione

*Le norme proposte correggono due imperfezioni della normativa recata dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019), relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli enti locali e all'applicabilità della maggiorazione di aliquota sulla “nuova IMU” (Maggiorazione ex-TASI). La modifica di cui alla **lettera a)**, coerentemente con lo spirito della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella legge di bilancio 2020, mira ad equiparare, ai fini del principio generale del riversamento diretto delle entrate, le società a totale capitale pubblico affidatarie delle attività di accertamento e riscossione agli enti impositori affidanti. Le società pubbliche, al pari dell'ente, potranno essere pertanto direttamente beneficiarie dei versamenti dei contribuenti. L'attuale formulazione della norma, che esclude dal principio generale del riversamento sui conti di tesoreria dell'ente impositore le sole società private a capitale misto pubblico-privato, costituisce con evidenza un errore materiale (confusione tra il “n.4)” e il “n.3)” dell'art. 52, co.5, del d.lgs. 446/1997, risultando in contrasto con l'obiettivo di potenziamento della gestione diretta da parte degli enti e con la funzione di garanzia che il dispositivo del riversamento diretto è chiamato ad assolvere.*

Appare opportuno ricordare che anche in sede di analisi tecnica svolta dagli uffici studi di Camera e Senato (Dossier del 17 dicembre 2019, pag. 382-383), per un verso, si ravvisava la presenza di una deroga al principio generale del riversamento diretto per le società miste (comma 786); tuttavia, in sede di analisi del comma 788 si confermava il principio generale del versamento diretto sui conti intestati all'ente impositore, ad eccezione delle società a totale partecipazione pubblica.

*La modifica di cui alla **lettera b)** mira a ripristinare nell'Imu la maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'invarianza di gettito. Nell'attuale formulazione, infatti, i Comuni che avevano applicato la maggiorazione su segmenti specifici di base imponibile diversi dagli “altri immobili” (aree fabbricabili, fabbricati del gruppo catastale “D”, abitazioni principali “di lusso”) non potrebbero rinnovare la stessa misura del prelievo, con **una perdita di gettito non altrimenti recuperabile valutabile su base nazionale in oltre 70 milioni di euro**. La norma elimina, inoltre, il riferimento al comma 779, che detta regole di approvazione delle delibere valide per il solo 2020.*

Comma 755, art.1, L. n. 160/2019, con evidenza modifiche proposte

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione

del consiglio comunale, ~~da adottare ai sensi del comma 779~~, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,8 per mille** ~~dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento~~, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

19. Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091 l. 145/2018)

Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";
- b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

Motivazione

La proposta rende possibile (lett. a) l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co. 1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma. Si precisa inoltre che tale possibilità è esercitabile dagli enti che sono in esercizio provvisorio, nel periodo intercorrente dal 31 dicembre fino all'eventuale nuovo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati, evitando una discriminazione che, pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

La stessa lett. a), inoltre, abolisce la condizione del rispetto dei termini di approvazione del rendiconto, mentre con la lett. b) viene chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.

20. Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque non superiore ad un valore di affidamento pari ad un terzo del valore oggetto del contratto in essere”.

Motivazione

La proposta emendativa risponde alla esigenza di consentire agli enti che hanno affidato la gestione delle proprie entrate ai concessionari privati di cui all'art. 52 del d.lgs n.446/97, di rinegoziare i contratti in corso le cui previsioni sono state investite dalle disposizioni di sospensione e proroga di termini emanate nell'ambito della emergenza epidemiologica. E' peraltro inevitabile che il gettito delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, degli enti locali risulti significativamente ridotto con riferimento all'intero 2020, anche per ciò che riguarda il bacino dei recuperi da attività di controllo, con particolare riferimento alle attività economiche più esposte alle conseguenze della crisi e a una quota non trascurabile delle famiglie.

21. Differimento termini amministrativo-contabili, regolamenti TARI, bilancio consolidato, relazione di fine mandato e pubblicazioni di matrimoni

Si applicano le seguenti proroghe o rideterminazioni di termini e scadenze:

- a) il termine di cui al comma 683-*bis* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 giugno 2020;
- b) il termine di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione. Le sanzioni di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 sono disapplicate per l'anno 2020;
- c) il termine per l'approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020;
- d) per l'anno 2020 le spese per acquisizione di beni e servizi connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere attivate con le modalità di cui al comma 3 del citato articolo 191.”;
- e) per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 99 del codice civile per la celebrazione di matrimoni è prorogato di ulteriori 180 giorni;
- f) per l'anno 2020, il termine per l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 30 novembre 2020. È conseguentemente prorogato il termine di cui all'articolo 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Motivazione

*Alla luce del quadro di forte incertezza finanziaria e grave difficoltà operativa che va delineandosi per l'anno in corso, alla **lettera a)** della norma proposta si prevede espressamente il rinvio al 30 giugno del termine di cui al comma 683 della l. 147/2013, già oggetto di parziale rinvio ad opera dell'art. 107 del dl 18/2020. Tale intervento ha infatti richiamato le sole deliberazioni relative alle “tariffe della Tari”, non menzionando anche i regolamenti del tributo, generando qualche dubbio interpretativo che deve essere risolto, in quanto i regolamenti Tari parte integrante del sistema tariffario.*

*La **lettera b)** si rende necessaria perché le elezioni amministrative non risultano ancora spostate mentre l'emergenza COVID 19 impedisce materialmente la redazione della relazione di fine mandato. Si ritiene quindi opportuno ridurre i termini in modo da renderli compatibili con il periodo e disapplicare le relative sanzioni.*

*Inoltre, tenuto conto del rinvio già stabilito anche per l'approvazione del bilancio di esercizio delle società partecipate, la **lettera c)** differisce dal 30 settembre al 30 novembre il termine utile per l'approvazione del bilancio consolidato. La **lettera d)**, al fine di facilitare, per l'anno in corso, le spese per beni e servizi finalizzate ad affrontare la fase emergenziale in atto, estende a questi casi le procedure già previste per la cosiddetta “somma urgenza”. La **lettera e)** proroga di ulteriori sei mesi la validità delle pubblicazioni di matrimonio ai fini della celebrazione.*

*Infine, la **lettera f)** proroga al 30 novembre (rispetto al 30 settembre) il termine per l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali, in considerazione dello slittamento a giugno, già stabilito dal dl n. 18 di recente approvazione, del termine per l'approvazione dei bilanci delle società partecipate degli enti territoriali.*

22. Differimento dei termini per l'adozione di pagoPA

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

- a. le parole "30 giugno 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole "30 giugno 2021";
- b. dopo le parole "abilitati ad operare sulla piattaforma." aggiungere le parole "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.";
- c. nell'ultimo periodo sostituire le parole "di cui al precedente periodo" con le parole "di cui al presente comma".

Motivazione

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA si richiede il differimento al 30 giugno 2021 dei termini per l'adozione di piattaforma.

L'emendamento prevede, inoltre, l'offerta centralizzata di servizi che facilitino l'adesione degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti.

In questo modo, si consente agli enti locali di pianificare, secondo una tempistica sostenibile, gli adeguamenti necessari attraverso le varie modalità disponibili, compresa la possibilità di avvalersi dei servizi di base messi a disposizione gratuitamente dal gestore della piattaforma.

23. Esclusione fatture dal calcolo degli indicatori di ritardo dei pagamenti e di riduzione del debito pregresso

1. Limitatamente all'esercizio 2020, gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono essere elaborati previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Motivazione

In considerazione della situazione di straordinaria emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà incontrata dalle amministrazioni, non solo locali, a garantire l'ordinaria operatività degli uffici, si ritiene necessario consentire l'esclusione, dal monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, delle fatture scadenti nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020 evitando, in questo modo, rappresentazioni distorte perché influenzate da fattori esogeni rispetto all'amministrazione debitrice.

25. Modifiche articolo 48 Decreto Legge n. 18/2020 convertito in legge n.....

All'articolo 48, del DL del DL 18/2020 convertito in legge n....i commi 1 e 2 sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi:

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modifiche, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al successivo comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni educative convertite in altra forma previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Potrà inoltre essere corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Gli enti locali potranno, infine, riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tendendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

Motivazione

L'emendamento serve a correggere i possibili effetti distortivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 del DL N. 18/2020 in materia di prestazioni che possono essere eseguite durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici evitando aggravio di costi per i Comuni.

RISORSE E PROCEDURE PER GLI INVESTIMENTI LOCALI

1. Art. X - Commissari straordinari per opere di interesse locale

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali.

Motivazione

La norma permette di adottare anche per le opere di particolare interesse locale, di valore pari ad almeno 1 milione di euro le procedure speciali previste per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. Si intende così introdurre strumenti di snellimento e accelerazione degli investimenti locali, in funzione di contrasto della crisi indotta dall'emergenza COVID-19.

2. Art. Y. Anticipo dell'erogazione di contributi agli investimenti degli enti locali

1. Per l'anno 2020 le risorse assegnate ai comuni a norma del comma 29, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui al comma 30 del medesimo articolo, previa richiesta da presentare da parte di ciascun comune al ministero dell'Interno entro il 31 maggio 2020, sulla base di modalità telematiche da comunicarsi a cura del ministero stesso entro il 15 maggio 2020. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al predetto comma 29 e il comune beneficiario è tenuto ad attestare l'inizio dell'esecuzione dei nuovi lavori entro il 30 novembre 2020.

2. Per l'anno 2020 le risorse assegnate ai comuni a norma dei commi 853 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400 milioni di euro mediante scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, già formata per l'anno 2020 a cura del ministero dell'Interno e nel rispetto dei criteri di cui al comma 141 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con priorità di assegnazione ai progetti di valore previsto non superiore a 750 mila euro. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del ministero dell'Interno da pubblicarsi entro il 15 maggio 2020. I comuni beneficiari possono recedere dal diritto al contributo con comunicazione da inviare entro 5 giorni dal comunicato di cui al periodo precedente e il ministero dell'Interno provvede a formalizzare le assegnazioni di cui al presente comma con proprio decreto, entro il 31 maggio 2020. Le somme non erogate per effetto del periodo precedente sono oggetto di riassegnazione ad altri enti nell'ambito della graduatoria dei progetti ammissibili, secondo le modalità di cui al presente comma. Gli enti beneficiari sono tenuti agli obblighi di cui al comma 143 della citata legge n. 145 del 2018, con decorrenza dal decreto di assegnazione di cui al presente comma. Si applicano i commi da 144 a 147 della citata legge n. 145 del 2018.

3. Per l'anno 2020 le risorse assegnate alle province e alle città metropolitane a norma del comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 350 milioni di euro ed assegnate secondo gli stessi criteri di cui ai commi da 1076 a 1078 della citata legge n. 205 del 2017.

4. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali e in scadenza dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2021, sono prorogati di sessanta giorni.

5. Per l'anno 2020, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti locali possono dar corso a tutte le attività necessarie per la prosecuzione o l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo di attuazione di interventi di investimento, anche nel caso in cui tali interventi non risultino attualmente previsti negli strumenti programmatici in vigore, che saranno oggetto di integrazione e modifica entro il 30 novembre 2020. Gli atti che necessitano di provvedimento dell'organo consiliare possono essere adottati con piena efficacia dall'organo esecutivo e successivamente sottoposti a ratifica dell'organo consiliare entro il 30 novembre 2020.

6. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 975 e 976 Legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, ("Bando periferie"), le richieste di riprogrammazione presentate dagli enti beneficiari al Comitato di Monitoraggio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 17 marzo 2020, che non abbiano ricevuto

risposta neanche interlocutoria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono considerate approvate a tutti gli effetti, in deroga alle norme e alle convenzioni in vigore, salvo comunicazione contraria o richiesta di chiarimenti da inviare all'ente interessato entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Motivazione

La norma proposta punta ad aumentare le risorse rese disponibili per gli investimenti degli enti locali nel 2020, in funzione di contrasto alla crisi economica derivante dall'emergenza COVID-19.

*Con i **commi 1 e 2** vengono raddoppiati i fondi a disposizione dei Comuni per investimenti piccoli e medi, secondo gli stessi schemi già praticati con l'assegnazione "500 milioni" del comma 29 della legge di bilancio 2020 (piccoli interventi di efficientamento energetico ed altre finalità) e del comma 853 della legge di bilancio 2018 (progetti di medio valore per messa in sicurezza edifici e territorio). Ambedue gli interventi hanno dimostrato un buon impatto e rapidità di realizzazione delle opere da parte degli enti beneficiari.*

*Con il **comma 3** si aumentano le risorse per i programmi manutentivi della rete stradale delle Province e delle Città metropolitane.*

*Il **comma 4** permette un breve allungamento dei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di realizzazione delle opere oggetto di contribuzione statale e regionale (60 giorni), per tener conto delle prevedibili difficoltà operative connesse all'emergenza.*

*Il **comma 5**, in considerazione delle difficili condizioni degli uffici e degli organi deliberativi degli enti locali, consente di operare in materia di investimenti derogando dalle disposizioni programmatiche vigenti, permettendo di intervenire anche in fase di esercizio provvisorio del bilancio e sulla base di atti degli organi esecutivi degli enti locali, da ratificare dai consigli entro il mese di novembre.*

*Il **comma 6** punta ad accelerare la realizzazione delle opere di cui al cd "Bando periferie", disponendo l'approvazione con l'istituto del silenzio-assenso delle richieste di riprogrammazione avanzate dagli enti beneficiari che non hanno avuto ancora risposta.*

3. Strumenti di rifinanziamento del “Bando periferie” e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

“978-*bis*. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.”

“978-*ter*. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 31 maggio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 15 maggio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).”

Motivazione

L'articolo 1, commi 974-977, della legge di bilancio 2016, ha istituito un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui risultano attualmente beneficiari tutti i capoluoghi e le città metropolitane che hanno presentato validi progetti.

Il successivo comma 978 prevede, per l'attuazione delle predette disposizioni, l'istituzione di un apposito Fondo.

Considerate le finalità previste dal legislatore con il cd “Bando periferie”, si ritiene opportuno che le risorse derivanti da economie di gestione, dagli eventuali ulteriori residui non utilizzati, oltre che da eventuali revoche dei finanziamenti, siano riassegnate al Fondo e siano finalizzate alla promozione di ulteriori interventi analoghi a quelli già oggetto del Bando, così da assicurare un primo ulteriore canale di stabile finanziamento per questa importante misura.

Al fine di assicurare stabilità alle regole convenzionali già adottate per una parte delle convenzioni (in particolare quelle della cosiddetta seconda tranche), la norma conferma la possibilità di utilizzo di economie nei ristretti limiti a suo tempo ivi previsti (interventi compresi nel medesimo quadro economico).

Con il comma 978-ter viene disposta la concessione di anticipazioni agli enti beneficiari del Bando che si trovino in condizioni di crisi finanziaria.

APPALTI

1. Norme in materia di contratti pubblici e di accelerazione degli interventi infrastrutturali

All'articolo 1 del decreto legge 18/04/2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, sostituire le parole “fino al 31 dicembre 2020” con le parole “31 dicembre 2021”
- b. al comma 2, sostituire le parole “Entro il 30 novembre 2020” con le parole “Entro il 30 novembre 2021”
- c. al comma 3, sostituire le parole “Fino al 31 dicembre 2020” con le parole “Fino al 31 dicembre 2021”
- d. al comma 4, sostituire le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, con le parole “Per gli anni 2020 e 2021”
- e. al comma 6, sostituire le parole “Per gli anni 2019 e 2020” con le parole “Per gli anni 2020 e 2021”
- f. al comma 7, sostituire le parole “Fino al 31 dicembre 2020” con le parole “Fino al 31 dicembre 2021”
- g. al comma 15, sostituire le parole “Per gli anni 2019 e 2020” con parole “Per gli anni 2020 e 2021”

Motivazione

*Il decreto legge cd “sblocca cantieri” ha **sospeso fino al 31 dicembre 2020** circa 53 norme, alcune delle quali impattano molto sugli affidamenti di lavori, beni e servizi di Comuni e Città Metropolitane: obbligo di aggregazione per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per tutti i Comuni non Capoluogo; Albo presso Anac dei componenti le Commissioni Aggiudicatrici; Sub-appalto; divieto di utilizzare l'istituto dell'appalto integrato.*

I dati presentati da ANCE e Cresme lo scorso gennaio sull'andamento degli appalti di opere pubbliche registrano un netto trend positivo negli ultimi dieci mesi (+ 16 % la spesa dei Comuni in investimenti e + 40% il valore delle gare d'appalto) dovuto sicuramente, anche agli effetti positivi delle misure contenute nello sblocca cantieri che hanno sospeso l'obbligo di aggregarsi per tutti i Comuni non capoluogo e semplificato le procedure per gli acquisti sottosoglia.

Si ritiene pertanto opportuno, prorogare di almeno un altro anno tali misure, nelle more della definizione del nuovo Regolamento Unico e del Dpcm sulla qualificazione delle stazioni appaltanti che comunque non potrà limitare l'autonomia dei Comuni nella scelta del modello organizzativo per gli acquisti di lavori, servizi e forniture.

2. Modifiche articolo 36 decreto legislativo n. 50/2016 (appalti sotto soglia)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, **comma 2**, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. alla lettera a), sostituire le parole "40.000 euro" con le parole "100.000 euro"
- b. alla lettera b), sostituire le parole "40.000 euro" con le parole "100.000 euro" e le parole "150.000 euro" con le parole "350.000 euro";
- c. la lettera c) è abrogata.

Motivazione

La necessità di un'accelerazione per la realizzazione di investimenti è un'esigenza che non può non realizzarsi se non attraverso una più forte semplificazione delle procedure d'appalto cd. sotto soglia, nel rispetto ovviamente del criterio di trasparenza, economicità e rotazione degli inviti già richiamati dal comma 1 dello stesso articolo 36 del Codice dei Contratti.

La proposta serve dunque a questo scopo, innalzando la soglia degli affidamenti diretti previa valutazione di almeno tre preventivi per i lavori e cinque per forniture e servizi.

3. Proroga in materia di anticipazione del prezzo

1. Per l'anno 2020, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ssmmii è calcolata sull'annualità di riferimento.

Motivazione

Al fine di individuare sul piano contabile l'idoneo appostamento delle anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi, introdotte con il decreto cd Sblocca cantieri, si rende necessario per il 2020 prevedere che tali anticipazioni siano effettuate sulla base non del valore complessivo del contratto, ma della quota parte relativa all'anno di riferimento. La proposta emendativa mira, infatti, a coniugare le finalità di sostegno alle imprese con le legittime istanze di verifica degli equilibri contabili per gli enti territoriali.

4. Appalto integrato su progetto di fattibilità tecnico-economico

All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il terzo e quarto periodo sono abrogati e sostituiti dalle seguenti parole:

"È consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione definitiva e dell'esecuzione dei lavori"

Conseguentemente, sono abrogati i commi 1bis e 1ter dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di semplificare ed accelerare la possibilità per gli enti locali di ricorrere all'istituto dell'appalto integrato anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.